



LIG 51 I, 52 II

Deduzione delle perdite

1. IN GENERALE

Per i calcoli dei termini secondo l'art. 51 cpv. 1 LIG è determinante il momento delle alienazioni (iscrizione nel registro fondiario ed esecuzione del contratto di vendita in caso di alienazione economica).

Possono essere dedotte solo perdite da alienazioni di fondi della sostanza privata situati nel Cantone dei Grigioni calcolati dalla Sezione imposte speciali.

2. CASI POSSIBILI

Le perdite vengono computate nei seguenti casi:

1. Entro 10 anni, le perdite risultate in passato possono essere compensate con gli utili, mentre nel caso contrario di principio non è possibile una deduzione delle perdite (cfr. però i seguenti punti 2 e 3).

Esempio 1: possibile considerazione delle perdite entro dieci anni

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Alienazione all'1.2.2010; perdita secondo decisione di tassazione dell'1.9.2010: fr. 50'000.-.						
Alienazione all'1.1.2015; utile secondo decisione di tassazione dell'1.5.2015: fr. 100'000.-						

Esempio 2: nessuna compensazione di perdite con utili realizzati in precedenza

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Alienazione all'1.2.2010; utile secondo decisione di tassazione dell'1.9.2010: fr. 50'000.-.						
Alienazione all'1.1.2015; perdita secondo decisione di tassazione dell'1.5.2015: fr. 100'000.-						

2. Nel quadro di una procedura uniforme secondo l'art. 52 cpv. 2 LIG, le perdite e gli utili realizzati vengono sommati; da questa operazione si determina l'utile complessivo o la perdita totale. In applicazione di questa disposizione è dunque possibile compensare le perdite realizzate con gli utili conseguiti in precedenza (per il termine di "procedura uniforme" cfr. Prassi 052-01).

Esempio 3: compensazione di utili e perdite con una procedura uniforme

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Alienazione all'1.1.2010; utile fr. 50'000.–.		Alienazione all'1.2.2012; utile fr. 100'000.–.		Alienazione all'1.10.2013; perdita fr. 70'000.–		Alienazione all'1.4.2015; perdita fr. 80'000.–

← procedura uniforme →

- Le perdite e gli utili risultati nello stesso anno civile vengono sommati secondo l'art. 52 cpv. 2 LIG e dal totale si determina l'utile complessivo o la perdita totale. Nel quadro di questa disposizione, in deroga all'art. 51 LIG, è dunque anche possibile compensare le perdite con gli utili realizzati in precedenza.

3. PRINCIPI DELL'IMPOSIZIONE

In base alla possibilità di considerare le perdite in caso di utili futuri è indispensabile tassare correttamente anche negozi giuridici che porteranno chiaramente a perdite e comunicare la perdita calcolata tramite una tassazione zero (osservazione: "Perdita fr. ...").

La deduzione di perdite rappresenta un fatto che porta a una riduzione dell'imposta, che deve essere comprovato dal contribuente. Queste perdite non vengono considerate d'ufficio. Il contribuente deve farle valere e comprovarle.